



Comune di MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

UFFICIO TRIBUTI

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
DICHIARAZIONE INIZIALE/DI VARIAZIONE/DI CESSAZIONE
UTENZE NON DOMESTICHE

Dati anagrafici

Il/la sottoscritto/a nato/a a il .../.../.....
residente in via n.
cap Tel. C.F..... e-mail.....

(Oppure se società od altro ente)
Il/la sottoscritto/a nato/a a il .../.../.....,
quale legale rappresentante della Società (o Ente)
con sede in via n.
cap Tel. C.F..... e-mail.....
codice ATECO dell'attività.....

DICHIARA

- ❖ ai fini dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
 - l'inizio
 - la variazione
 - la cessazione¹
 dell'occupazione a seguito di² con
decorrenza .../.../.....,
 - della detenzione
 - del possesso³
 dei seguenti immobili:

Identificativi catastali	Ubicazione ⁴	Locali ed aree coperte (A)		Aree scoperte (B)		Locali ed aree non imponibili (C)		Superficie imponibile (A+B-C)
		Descriz	Superf.	Descriz	Superf.	Descriz	Superf.	
Sez. ___ Foglio ___ Particella ___ Sub ___ Cat. ___ Classe ___ Cons. ⁵ ___ R.C. ___		⁶	mq.		mq.		mq.	mq.
Sez. ___ Foglio ___ Particella ___ Sub ___ Cat. ___ Classe ___ Cons. ___ R.C. ___			mq.		mq.		mq.	mq.

¹ Barrare la voce che interessa.

² Indicare il motivo della presentazione della dichiarazione.

³ Barrare la voce che interessa.

⁴ Indicare anche il numero civico di ubicazione dell'immobile nonché il numero dell'interno, ove esistente.

⁵ Indicare la superficie riportata in catasto espressa in metri quadrati ovvero in metri cubi.

⁶ Indicare la tipologia del locale, ad esempio: uffici, locali adibiti alla vendita, depositi, locali adibiti ad esposizione, locali adibiti a produzione, studio professionale.

Sez. _____ Foglio _____ Particella ____ Sub ____ Cat. _____ Classe _____ Cons. _____ R.C. _____			mq.		mq.		mq.	mq.
Sez. _____ Foglio _____ Particella ____ Sub ____ Cat. _____ Classe _____ Cons. _____ R.C. _____			mq.		mq.		mq.	mq.
								mq.

Titolo di occupazione	
Proprietà <input type="checkbox"/>	Locatario <input type="checkbox"/>
Usufrutto <input type="checkbox"/>	Altro diritto reale di godimento <input type="checkbox"/>

Dati del proprietario dell'immobile⁷
 Cognome e nome ovvero ragione sociale
 luogo di nascita data di nascita .../.../..., residenza o sede
 sociale via n.
 cap Tel. C.F. e-mail.....

Il sottoscritto, inoltre, chiede l'applicazione delle seguenti agevolazioni previste dal vigente regolamento:

- Esclusione della superficie ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati: mq.
- Riduzione del 30% per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali, senza l'individuazione precisa delle superfici escluse;
- Riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo;
- Riduzione per riciclo: proporzionalmente alla quantità avviata al riciclo;
- Riduzione del 50% per locali delle istituzioni scolastiche provate;
- Riduzione del 10% per edifici adibiti in via permanente a case di cura e case di riposo.

I locali erano in precedenza occupati da:
 In caso di cessazione indicare, se conosciuto, il subentrante.....

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .../.../....

FIRMA

.....

⁷ Compilare solo in caso di proprietario diverso dall'occupante o detentore.

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE

Art. 6 Regolamento TARI - “Presupposto per l’applicazione tributo”

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Sono escluse dal tributo, per apposita disposizione di legge le aree scoperte pertinentziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

La presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 Regolamento TARI - “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

Art. 10 Regolamento TARI - “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi e sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

Relativamente ad attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.

Art. 11 Regolamento TARI - “Superficie degli immobili”

La superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a m. 1,50.

Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 14 Regolamento TARI - “Articolazione della tariffa”

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Art. 15 Regolamento TARI - “Periodi di applicazione del tributo”

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la

detenzione dei locali o aree.

Art. 19 Regolamento TARI - “Classificazione delle utenze non domestiche”

L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 22 Regolamento TARI - “Tributo provinciale”

Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo comunale.

Art. 24 Regolamento TARI - “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

Art. 25 Regolamento TARI - “Riduzione per il riciclo per le utenze non domestiche”

La parte variabile della TARI non è dovuta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante l’esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti e attestazione rilasciata dal soggetto abilitato che effettua l’attività di riciclo).

Art. 27 Regolamento TARI - “Esenzioni - agevolazioni”

La tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- locali delle istituzioni scolastiche private: riduzione del 50%;
- edifici adibiti in via permanente a case di cura e case di riposo: riduzione del 10%;

Art. 29 Regolamento TARI - “Obbligo di dichiarazione”

La dichiarazione deve essere presentata, per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

Art. 30 Regolamento TARI - “Contenuto e presentazione della dichiarazione”

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo alla data di inizio o fine del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

Art. 33 Regolamento TARI - “Sanzioni”

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.